

Codice DB1119

D.D. 13 giugno 2013, n. 509

Determinazione dirigenziale n. 1081 del 21/11/2012 DM n. 24050 del 14/11/2011. Ritiro del provvedimento.

Con determinazione dirigenziale n. 1081 del 21.11.2012 la direzione Agricoltura Settore Fitosanitario ha affidato al Dr. Silvio Grosso un incarico di CoCoCo altamente qualificato per lo svolgimento delle funzioni di analista di laboratorio inerenti la diagnosi delle avversità batteriche delle colture agrarie e delle piante forestali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2013 nella quale è stata dichiarata la l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale»;

Considerato che, per effetto dei disposti di cui all'art. 16 comma 8 del D.L. 98/2011, convertito nella L.111/2011, i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulli di diritto e il dirigente competente procede obbligatoriamente al ritiro degli atti.

Ritenuto di applicare l'art. 2126 del codice civile il quale stabilisce che: "in relazione alle prestazioni eseguite, la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione".

Considerato che l'atto in oggetto è nullo per la parte in cui adotta provvedimenti in materia di personale;

Vista la nota prot. 20187/DB0712 del 12/06/2013 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio che comunica la nullità dei contratti di collaborazione e la possibilità di stipulare nuovi contratti di collaborazione a partire dal 13 giugno 2013.

Considerato che l'impegno di spesa n. 2814/2012 sul capitolo n. 136066 del bilancio 2012 collegato a suddetta determinazione è vincolato agli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari regionali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE.

Si ritiene pertanto di utilizzare la parte residua dell'impegno n. 2814/2012 sul capitolo di spesa n. 136066 del bilancio 2012 per affidare un nuovo incarico di CoCoCo altamente qualificato per lo svolgimento delle funzioni di analista di laboratorio inerenti la diagnosi delle avversità batteriche delle colture agrarie e delle piante forestali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE..

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l'articolo 17 della L.R. 23/2008;
visto l'art. 16 comma 8 del D.L. 98/2011
vista la L.R. 7/2001;
vista la nota prot. 20187/DB0712 del 12/06/2013 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

determina

- di ritirare la determinazione dirigenziale n. 1081 del 21.11.2012, limitatamente alla parte in cui adotta provvedimenti in materia di personale, in quanto ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2013 il provvedimento è illegittimo;
- di utilizzare la parte residua dell'impegno n. 2814/2012 sul capitolo di spesa n. 136066 del bilancio 2012 per affidare un nuovo incarico di CoCoCo altamente qualificato per lo svolgimento delle funzioni di analista di laboratorio inerenti la diagnosi delle avversità batteriche delle colture agrarie e delle piante forestali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE, ai sensi della normativa vigente, al medesimo beneficiario e per la medesima attività;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti